

**REGOLAMENTO (CE) N. 396/2001 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2001**

che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM per il periodo dal 1° marzo 2001 al 30 giugno 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/169/CE ⁽²⁾, qui di seguito «decisione PTOM», in particolare l'articolo 109,

sentito il comitato istituito dall'allegato IV, articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha constatato che le importazioni di zucchero (codice NC 1701) e di miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 provenienti dai paesi e territori d'oltremare (di seguito PTOM) hanno registrato dal 1997 fino al 1999 una fortissima progressione, soprattutto le importazioni di zucchero come tale con origine cumulata CE-PTOM. Tali importazioni sono passate da 0 tonnellate nel 1996 a oltre 53 000 tonnellate nel 1999. I prodotti suddetti fruiscono all'importazione nella Comunità di esenzione dai dazi all'importazione e sono ammessi senza limiti quantitativi conformemente all'articolo 101, paragrafo 1, della decisione PTOM.
- (2) Con la decisione del 25 febbraio 2000 che proroga la decisione 91/482/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea, il Consiglio ha prorogato di un anno, fino al 28 febbraio 2001, il periodo di applicazione della decisione PTOM. La Commissione ha proposto al Consiglio di prorogare la decisione 91/482/CEE di quattro mesi, fino al 30 giugno 2001.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 2081/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2496/2000 ⁽⁴⁾, la Commissione ha limitato l'origine cumulata

CE/PTOM per i prodotti di cui al considerando 1 ad un volume massimo di 4 848 tonnellate di zucchero nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 28 febbraio 2001.

- (4) Negli ultimi anni sono sorte difficoltà sul mercato dello zucchero comunitario, che è un mercato eccedentario. Il consumo di zucchero si mantiene ad un livello costante di circa 12,7 milioni di tonnellate all'anno. La produzione in regime di quota è di circa 14,3 milioni di tonnellate annue. Pertanto, qualsiasi importazione di zucchero nella Comunità comporta la destinazione all'esportazione di un corrispondente quantitativo di zucchero comunitario che non può essere smaltito su tale mercato. Per questo zucchero, limitatamente a determinate quote, vengono pagate restituzioni a carico del bilancio comunitario (ad oggi circa 435 EUR/t). Tuttavia, il volume delle esportazioni con beneficio di restituzioni è limitato dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round ⁽⁵⁾ ed è ridotto da 1 555 600 tonnellate nella campagna 1995/1996 a 1 273 500 tonnellate nella campagna 2000/2001.
- (5) Queste difficoltà rischiano di provocare una forte destabilizzazione dell'OCM dello zucchero. Per la campagna di commercializzazione 2000/2001, la Commissione riduce di 498 800 tonnellate le quote dei produttori comunitari ⁽⁶⁾. Ogni importazione supplementare di zucchero e di prodotti con elevata concentrazione di zucchero provenienti dai PTOM comporterà una riduzione più importante delle quote dei produttori comunitari e quindi una maggiore perdita di garanzia del loro reddito.
- (6) Di conseguenza, permangono difficoltà che comportano il rischio di deterioramento per un settore economico della Comunità. La Commissione ha pertanto deciso, il 13 febbraio 2001, che va mantenuta l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 109 della decisione PTOM nei confronti delle importazioni PTOM con origine cumulata CE/PTOM per i prodotti del settore dello zucchero.
- (7) La decisione PTOM, come specificato all'articolo 100, intende promuovere gli scambi tra i PTOM e la Comunità, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo. A norma dell'articolo 109, paragrafo 2, della decisione PTOM, vanno scelte in via prioritaria le misure che turbano il meno possibile il funzionamento dell'Associazione e della Comunità. La loro portata non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

⁽¹⁾ GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 67.

⁽³⁾ GU L 246 del 30.9.2000, pag. 64.

⁽⁴⁾ GU L 288 del 15.11.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 2073/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali (GU L 246 del 30.9.2000, pag. 38).

(8) A tal fine, è opportuno limitare ad un quantitativo massimo di 3 878 tonnellate di zucchero l'origine cumulata CE/PTOM per i prodotti dei codici NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90 per il periodo compreso tra il 1° marzo 2001 e il 30 giugno 2001. Il quantitativo suddetto corrisponde alla somma dei volumi annuali più elevati delle importazioni dei suddetti prodotti constatati nei tre anni precedenti il 1999, anno in cui le importazioni hanno registrato una progressione esponenziale. Nel determinare le quantità di zucchero di cui tener conto, la Commissione prende atto della posizione assunta dal presidente del Tribunale di primo grado delle CE con le ordinanze del 12 luglio e dell'8 agosto 2000 nelle cause T-94/00R, T-110/00R e T-159/00R⁽¹⁾, pur non ritenendola giustificata. Per evitare inutili procedure e unicamente ai fini dell'adozione delle presenti misure di salvaguardia, la Commissione prende in considerazione, per lo zucchero del codice NC 1701 e per il 1997, il volume totale di 10 372,2 tonnellate, che corrisponde alle importazioni totali, constatate da Eurostat, di zucchero in provenienza dai PTOM con le origini cumulate CE/PTOM e ACP/PTOM.

(9) Anche le importazioni dei prodotti dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 devono essere sottoposte a misure di salvaguardia a causa del tenore elevato di zucchero e degli effetti negativi, della stessa natura di quelli per lo zucchero come tale, sull'OCM dello zucchero. Questa misura dovrebbe garantire che i quantitativi di prodotti a base di zucchero importati in provenienza dai PTOM non superino un volume tale da provocare perturbamenti all'OCM dello zucchero, assicurando loro tuttavia uno sbocco commerciale.

(10) Va ricordato che la Commissione ha proposto al Consiglio, nell'ambito della revisione della decisione PTOM, di sopprimere le disposizioni che consentono il cumulo nel settore dello zucchero.

(11) Il rispetto delle disposizioni introdotte dal presente regolamento può essere garantito dai controlli specifici relativi alle merci importate oggetto delle misure previste dal presente regolamento, nonché dai controlli istituiti tramite le disposizioni comunitarie in materia di immissione in libera pratica e di valore in dogana, introdotte segnatamente dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, applicabili agli scambi con i paesi terzi.

(12) Per garantire una gestione ordinata, evitare operazioni speculative e consentire controlli efficaci sui prodotti dei codici NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90, occorre precisare le modalità di presentazione delle domande di titoli. Vi devono figurare, in particolare, per i prodotti con origine cumulata CE/PTOM, la prova che il richie-

dente pratica abitualmente l'attività commerciale nel settore dello zucchero, una dichiarazione secondo cui la stessa persona non ha presentato altre domande di titoli e la prova che è stata costituita una cauzione specifica per l'adempimento degli obblighi derivanti dai titoli.

(13) Alla luce degli effetti delle importazioni è opportuno applicare immediatamente le misure di salvaguardia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti dei codici tariffari NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90, l'origine cumulata CE/PTOM di cui all'articolo 6 dell'allegato II della decisione 91/482/CEE è ammessa per un quantitativo di 3 878 tonnellate di zucchero nel periodo di applicazione del presente regolamento.

Ai fini del rispetto del limite suddetto, per i prodotti diversi dallo zucchero come tale viene preso in considerazione il tenore di zucchero del prodotto importato.

Articolo 2

1. L'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata al rilascio di un titolo d'importazione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾.

2. Gli articoli da 2 a 6 del regolamento (CE) n. 2553/97 della Commissione, del 17 dicembre 1997, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM⁽⁵⁾, si applicano mutatis mutandis.

Tuttavia:

- i titoli recano il numero d'ordine 53.0001,
- le domande di titoli possono vertere su un quantitativo massimo di 3 878 tonnellate,
- non si applica l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2553/97,
- le domande sono presentate alle autorità competenti nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese, tranne nel mese di marzo 2001, in cui le domande sono presentate entro il 15 marzo 2001,
- il coefficiente uniforme di riduzione nonché la sospensione della presentazione di nuove domande si applicano quando le domande di titoli d'importazione determinano il superamento del volume di 3 878 tonnellate nel periodo di applicazione del presente regolamento,
- la validità dei titoli d'importazione scade l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello del loro rilascio.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 349 del 19.12.1997, pag. 26.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1 con origine cumulata CE/PTOM, all'atto dell'espletamento delle formalità di immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità, gli operatori presentano alle autorità doganali degli Stati membri copia dei titoli d'esportazione rilasciati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, concernenti lo zucchero utilizzato per i prodotti suddetti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° marzo 2001 fino al 30 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.